

NORME INTEGRATIVE

CAMPIONATO TERRITORIALE OPEN E OVER 35

Art. 1 – AFFILIAZIONE

Possono partecipare all'attività calcio a 11 CSI esclusivamente le società **affiliate per la stagione sportiva 2024/2025**.

Art. 2 – TESSERAMENTO

a) Gli atleti ed i dirigenti delle società affiliate che intendono partecipare ai Campionati e Tornei CSI devono essere tesserati CSI. Il termine ultimo per potersi tesserare (esclusi i tesserati F.I.G.C.) è **il 1 aprile 2025**.

b) I dirigenti che, oltre a svolgere le normali funzioni previste dal ruolo, intendono anche gareggiare per la propria società devono tesserarsi anche come **atleti**.

c) È consentito al tesserato *atleta* essere iscritto in distinta anche/solo come *allenatore, dirigente accompagnatore, addetto all'arbitro e assistente di parte*.

Resta inteso che, in caso di Provvedimento Disciplinare, il già menzionato tesserato, a prescindere da che ruolo stesse svolgendo al momento della notifica, è sempre soggetto al codice sanzionatorio previsto per gli atleti.

d) **Riconoscimento Tesserati**: il riconoscimento degli iscritti in distinta deve avvenire tramite il tesserino CSI completo di fotografia (in originale o stampato on line). Questo è il documento privilegiato per determinare l'identità dell'atleta nonché il regolare tesseramento. In alternativa è possibile presentare un documento di identità in corso di validità (**tassativamente vietate le fotocopie**) oppure, in ultima istanza, ricorrere al riconoscimento diretto da parte del DG. Viene fissato un periodo di tolleranza di 15gg dal momento in cui viene comunicata la disponibilità dei/del tesserino/i da parte della segreteria CSI, i dopodiché la reiterata mancanza dello stesso in sede di riconoscimento comporterà sanzioni che verranno comminate dal giudice sportivo secondo il seguente schema: richiamo (prima mancanza), ammonizione (seconda mancanza), multa di € 5,00 alla società (dalla terza mancanza in poi).

e) **Torneo Over 35**: possono tesserarsi e partecipare alle gare atleti nati entro il **31 Dicembre 1990**. Possono altresì essere tesserati come fuori quota atleti nati nell'anno **1991/92**. Tuttavia, l'iscrizione in distinta e relativa partecipazione alle gare è consentita a non più di due (2) soggetti per gara.

Portiere: Solo ed esclusivamente per ricoprire il ruolo di portiere (escludendo quindi la possibilità che questi possa scambiare il ruolo con un compagno di squadra durante l'incontro) ogni società può tesserare atleti nati **dopo il 2009**.

Nello specifico seguono le Norme per la partecipazione di atleti tesserati FIGC.

Art. 3 – Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati F.I.G.C.

Vale quanto riportato nelle “Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati F.I.G.C.”, documento contenuto nell'ultima edizione della pubblicazione “Sport in regola”, con le deroghe, le limitazioni e le integrazioni contenute nel presente articolo.

a) In nessun caso possono tesserarsi e gareggiare per una società CSI, anche se si tratta di società con doppia affiliazione (CSI-FIGC), atleti F.I.G.C. che nella stagione in corso gareggiano o siano pur solo tesserati per società la cui prima squadra partecipa a Campionati di categoria superiore alla seconda.

Qualsiasi calciatore federale (a prescindere dalla categoria di provenienza) i cui diritti sportivi sono stati ceduti temporaneamente per la stagione in corso (prestito) ad altra società, può tesserarsi e gareggiare per il CSI se la partecipazione di quest'ultima è limitata al Campionato di seconda o terza categoria.

In nessun caso è permesso il tesseramento di atleti già tesserati F.I.G.C. oltre il **31/1/2025**.

b) le società CSI che volessero tesserare e far gareggiare atleti F.I.G.C. che continuino contemporaneamente a partecipare ad attività ufficiali federali, potranno farlo, ottemperando alle seguenti formalità e osservando i seguenti vincoli:

1. Le società sono obbligate, entro tre giorni solari dal tesseramento di un soggetto appartenente a tale categoria a darne comunicazione alla C.T.C. tramite mail (calcio@csibologna.it), indicando i dati anagrafici e la società F.I.G.C. per la quale costui gareggia. La C.T.C. inserirà il calciatore in questione nella lista denominata dei **“Calciatori F.I.G.C. ammessi alla doppia attività”**. L'inadempienza verso tale obbligo comporterà sanzioni di carattere pecuniario variabili tra 26 e 104 euro, stabilite a insindacabile giudizio dal GU.
2. Una volta effettuata la suddetta comunicazione, l'iscrizione del calciatore a tale lista non è più revocabile, tranne in caso di svincolo del giocatore dalla società FIGC di provenienza. Per cui quest'ultimo, a prescindere dagli eventuali mutamenti avvenuti nel suo status, continuerà ad appartenere sino alla fine della stagione **2024/25** alla categoria dei calciatori F.I.G.C. ammessi alla doppia attività rimanendo soggetto e vincolato alle limitazioni previste.
3. Il numero di tesseramenti di tali atleti è illimitato, ma solo 2 (due) per volta possono essere iscritti in distinta di gara.

c) la norma descritta e disciplinata dal punto **b)** è valida anche per le società con doppia affiliazione (CSI-FIGC) e per qualsiasi calciatore federale i cui diritti sportivi sono stati ceduti temporaneamente per la stagione in corso (prestito) ad altra società.

d) possono essere iscritti anche giocatori F.I.G.C. di categorie superiori alla seconda, limitatamente alle categorie giovanili, nel caso in cui un ragazzo sia stato tesserato con “rinnovo d'ufficio” ma in realtà non svolga nessuna attività federale.

La società dovrà fornire idonea documentazione e dichiarazione della società di **provenienza**.


- e) ferme restando le disposizioni previste dall'art.3 par. a) e limitatamente al punto 4 del par. b) i tesserati F.I.G.C. delle categorie giovanili Allievi e Juniores possono prendere parte all'attività di calcio CSI, purché tesserati per società F.I.G.C. che partecipino a manifestazioni giovanili federali limitate alla categoria provinciale.
- f) la C.T.C. si riserva la possibilità di analizzare e valutare casi particolari di soggetti tesserati F.I.G.C., concedendo eventualmente ulteriori deroghe o limitazioni alla presente normativa. In particolare, si specifica che viene riconosciuta piena validità alle sanzioni comminate da organi giudicanti federali pendenti sui tesserati federali al momento del loro tesseramento al CSI

Art. 4 – NORME PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE IN CLASSIFICA

I Campionati saranno articolati in uno o più gironi con gare di andata e ritorno. In caso di più gironi, si accederà alle fasi finali secondo modalità che saranno definite in sede di riunione delle Società.

CATEGORIE OPEN

Al termine di ogni categoria, la squadra prima classificata sarà Campione Provinciale, in caso di parità di punteggio tra 2 (due) squadre, il relativo titolo sportivo verrà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica gara press il campo CSI PALLAVICINI.




a) La Supercoppa si disputerà come lo schema sopra riportato tra la vincente del Campionato (stagione regolare) e la vincente del playoff che si giocherà in gare singole ad eliminazione diretta tra le compagini che si classificheranno dal 2° al 9° posto del campionato (stagione regolare).

b) La partecipazione alla Coppa CSI sarà articolata in gare ad eliminazione diretta indipendente dal numero di squadre iscritte e categorie di appartenenza. Gli abbinamenti sono stati sorteggiati in fase di riunione e sono visibili nel tabellone dedicato.

CATEGORIA OVER 35

Nella prima fase a girone unico con gare di sola andata la classifica determinerà la fase seguente che si svolgerà in due gironi di 7 squadre (ELITE-MASTER), con gare di sola andata.

Al termine le prime 4 compagini di categoria disputeranno i playoff con il seguente schema;



Tutte le gare di playoff per entrambe le discipline, si disputeranno in gara secca in casa della compagine meglio classificata ed in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

Per definire i casi di parità in classifica per entrambe le discipline si applicheranno i seguenti criteri:

. In caso di parità tra **2 squadre** dello stesso girone, al termine di ogni Campionato, si terrà conto nell'ordine:

- differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;
- maggior numero di vittorie ottenute nel girone;
- differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- posizione nella Classifica Disciplina;
- sorteggio.

. In caso di parità di punteggio fra **3 o più squadre** al termine di ogni campionato si procede preliminarmente al calcolo della "classifica avulsa", fra le squadre interessate. In caso di ulteriore parità, si terrà conto nell'ordine:

- punti conseguiti negli scontri diretti;
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- differenza tra le reti segnate e quelle subite nella classifica avulsa;
- maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- maggior numero di vittorie nell'intero Campionato;
- differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- posizione nella Classifica Disciplina;
- sorteggio.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Le Società che partecipano con più squadre alla stessa categoria di un Campionato o torneo, devono essere distinte preventivamente con sigle o nomi. **Non è consentito durante il corso della stagione sportiva per le categorie Open, lo scambio dei giocatori da una squadra all'altra, salvo per l'atleta svincolato nei tempi stabiliti dal regolamento.**

È altresì concesso il doppio tesseramento per atleti appartenenti a società Open/Over.

Pertanto, i giocatori rimangono vincolati alla squadra per la quale hanno disputato la prima gara. L'inosservanza comporterà la perdita della gara per 0 - 3 più i Provvedimenti Disciplinari del caso. *Per le squadre iscritte appartenenti alla medesima società partecipano a Campionati diversi non vige il vincolo sopra citato.*

Art. 6 – NUMERO DEI GIOCATORI

Numero massimo in campo 11, minimo 7 per continuare la gara.

Art. 7 – SOSTITUZIONE GIOCATORI

Nel Campionato Open è consentita la sostituzione di 7 (sette) giocatori. Il tempo necessario ad effettuare la sostituzione non deve essere recuperato dall'arbitro a meno che non si verifichino eventi accidentali che lo prolunghino oltremodo oppure tentativi deliberati di perdite di tempo (*comportamento antisportivo*). In quest'ultimo caso verranno adottati anche i provvedimenti previsti dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva inseribili in elenco possono essere un massimo di **9**. Le modalità per effettuare le sostituzioni sono quelle descritte nel regolamento tecnico IFAB – FIGC. Nel **Campionato Over 35** le sostituzioni vengono effettuate secondo il criterio del cambio *libero*.

Art. 8 – DURATA DELLE GARE

Nel **Campionato Open** sono previsti due tempi di 40 minuti ciascuno.

L'intervallo fra il primo ed il secondo tempo non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) minuti e superiore a 10 (dieci) minuti. Nel **Campionato Over 35** i periodi sono di 35 minuti.

Art. 9 – TEMPI DI ATTESA

Il tempo di attesa è fissato in 15 (quindici) minuti dall'orario stabilito della gara. Se dopo tale orario la squadra ritardataria non presenterà almeno 7 giocatori in tenuta di gioco pronti per il riconoscimento, avrà la gara persa per 0 – 3 oltre ai provvedimenti del caso.

Art. 10 – PALLONI DI GIOCO

Prima dell'inizio della gara la squadra ospitante è tenuta a presentare al D.G. almeno due palloni regolamentari e quella ospitata almeno uno.

Art. 11 – SOCIETÀ OSPITANTE

La squadra che gioca in casa, **ovvero la prima nominata in elenco** deve:

- a) cambiare le proprie maglie se giudicate dall'Arbitro simili o comunque atte a creare confusione per somiglianza di colore;
- b) offrire eventualmente durante l'intervallo una adeguata bevanda all'Arbitro.

Art. 11 bis – DIVISA ATLETI / DIRETTORE DI GARA

Tutte le società che giocano con colori analoghi o confondibili con quella del D.G. sono tenute a fornire a quest'ultimo una maglia o una casacca adeguata al ruolo, di colore nettamente differente.

Art. 12 – L'ADDETTO ALL'ARBITRO

È buona norma per tutte le società ospitanti mettere a disposizione per ogni gara un proprio tesserato che dovrà fungere da **ADDETTO ALL'ARBITRO** le cui funzioni sono regolamentate dalle norme del regolamento IFAB – FIGC.

Art. 13 – ELENCO GIOCATORI

I dirigenti responsabili delle squadre sono tenuti a presentare al D.G. (in triplice copia e in forma leggibile) gli elenchi dei giocatori con relativi tesserini almeno 20 (venti) minuti prima dell'orario fissato per la disputa della gara, onde consentire all'Arbitro di effettuare in tempo utile i regolari controlli. Le società sportive hanno facoltà di utilizzare modelli diversi da quelli ufficiali (ritirabili presso la segreteria provinciale CSI), purché conformi agli stessi. Altresì si ribadisce **che non sono ammessi elenchi che rechino più di 20 nominativi fra titolari e riserve. I primi 11 nominativi indicati in elenco dovranno essere i giocatori titolari, in alternativa i giocatori di riserva dovranno essere identificati nel suddetto elenco con la lettera "R"**.

Il ritardo nella presentazione degli elenchi comporterà sanzioni di carattere pecuniario.

Il *dirigente accompagnatore*, alla presenza dell'arbitro, controlla l'ora di consegna degli elenchi, i quali dovranno essere controfirmati da entrambi le parti.

Nel caso di falsificazione di tessere o documento di identità si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- a) squalifica minima di 12 mesi al Presidente della Società se il falso viene prodotto all'atto del tesseramento;
- b) squalifica minima di 6 mesi per chi firma la distinta;

- c) squalifica minima di 3 mesi per gli atleti.
- d) ammenda alla Società fissata dal Giudice Unico;

Art. 14 – DIVIETO DI PARTECIPARE A PIÙ GARE

È fatto assoluto divieto far partecipare giocatori a più di una gara di calcio nello stesso giorno. L'inadempienza comporterà provvedimenti a carico del tesserato e della società. È altresì fatto divieto alle società di utilizzare giocatori al di fuori delle età prescritte dalle singole categorie.

Art. 15 – DIRIGENTI AMMESSI NEL RECINTO DI GIOCO

I Dirigenti delle Società, in numero massimo di tre per squadra oltre all'assistente di parte, potranno accedere nel recinto di gioco esclusivamente se iscritti in elenco e se tesserati per il CSI per il corrente anno sportivo.

Art. 16 – ASSISTENTE DI PARTE

Vale la norma contenuta nella regola 6 del Regolamento Tecnico IFAB – FIGC (Decisioni ufficiali FIGC: “Assistente di parte”) con la seguente modifica: un calciatore titolare o di riserva che inizia la gara come assistente di parte dovrà svolgere tale funzione almeno per tutta la durata del primo periodo. Potrà essere sostituito e partecipare al gioco solo a partire dall'inizio del secondo periodo. È altresì consentito far svolgere le funzioni di assistente di parte a persona non tesserata purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Questa deve essere iscritta nell'elenco della società proponente e identificata tramite regolare documento di identità. La società proponente si assumerà tutte le responsabilità del caso per quanto concerne la disciplina sportiva, giuridica e assicurativa.

Si ricorda che l'assistente di parte è obbligatorio, per cui in mancanza di dirigenti o di conoscenti sarà un giocatore a ricoprire tale ruolo.

Art. 17 – MEDICO IN CAMPO

Un medico, anche se non tesserato, potrà essere iscritto nell'elenco di gara. Questi potrà accedere sul terreno di gioco solo se presenterà il tesserino rilasciato dall'ordine che comprovi la **sua qualifica di medico**.

L'accesso di fotografi e cineoperatori all'interno del recinto del campo di gioco, sarà autorizzato solo in numero limitato e dove le sistemazioni fuori del terreno di gioco non siano di intralcio al regolare svolgimento della partita a discrezione dell'Arbitro, sotto la responsabilità delle società invitanti.

Art. 18 – SANZIONI PECUNIARIE

Tali sanzioni dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dall'uscita sul Comunicato Disciplina.

Art. 19 – RINUNCE ALLA DISPUTA DI UNA GARA E RINUNCE PREVENTIVE (preannunciate)

Tale materia è regolamentata dagli art.72 e 73 delle norme per l'attività sportiva (NAS) con le modifiche contenute nel presente articolo.

Si specifica che una rinuncia per poter essere catalogata come preventiva dovrà essere comunicata tassativamente **TRAMITE MAIL ENTRO LE ORE 18 del terzo (3°) giorno antecedente la gara**. Quindi, la rinuncia, la cui comunicazione perverrà oltre i suddetti limiti orari, non verrà catalogata come preventiva, e la squadra in difetto subirà, oltre alla perdita della gara, 1 (uno) punto di penalizzazione ed una multa di € 60,00 (tale multa verrà tramutata in voucher per la squadra avversaria per la stagione 2025/26)

Ammende e penalizzazioni per rinuncia:

- 1° rinuncia € 60,00, un punto di penalizzazione e ultima posizione d'ufficio nel caso di coinvolgimento in classifica avulsa
- 2° rinuncia € 120,00, due punti di penalizzazione e ultima posizione d'ufficio nel caso di coinvolgimento in classifica avulsa
- 3° rinuncia: esclusione dal Campionato e ritiro della cauzione

Ammende e penalizzazioni per rinuncia preventiva:

- 1° Rinuncia: € 30,00 di ammenda
- dalla 2° Rinuncia: € 30,00, un punto di penalizzazione e ultima posizione d'ufficio nel caso di coinvolgimento in classifica avulsa

Art. 20 – COMUNICATO

La Commissione Tecnica Provinciale Calcio pubblicherà sulla pagina web www.livescore.csibologna.it tutti i dati inerenti i Campionati: calendario, risultati, classifiche e fasi.

La pubblicazione sulla pagina internet avrà la valenza di Comunicato.

Ogni **domenica** verrà pubblicato **solamente** il Comunicato del Giudice Unico inerente alle sanzioni disciplinari.

Art. 21 – ORARI E CAMPI FORNITI DALLE SOCIETÀ

È obbligatorio per le Società comunicare data e orario di gara all'atto dell'iscrizione

Le variazioni del solo cambio di campo dovranno avvenire entro il proprio Comune o in Comuni limitrofi con KILOMETRAGGIO NON SUPERIORE e dovranno essere comunicate alla CTC entro la giornata di gara.

LE GARE SERALI NON DEVONO AVERE INIZIO PRIMA DELLE 20.30 E NON OLTRE LE 21.30.

LE GARE DEL SABATO NON DEVONO AVERE INIZIO PRIMA DELLE 14.00 E NON OLTRE LE 16.00, salvo deroga concessa dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio

I costi per l'uso degli impianti sportivi sono a carico delle società utilizzatrici.

Eventuali spese per gare dirette con terna arbitrale sono a carico delle società che ne fanno richiesta.

Art. 22 – RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE PER ESTREMA NECESSITÀ

Premesse inderogabili affinché la richiesta di spostamento venga considerata e possa aver seguito è che questa venga accolta dalla squadra avversaria e quindi che le parti in causa si accordino sulla data e la sede del recupero. Ottemperato a tali condizioni, la società richiedente, con un **preavviso di almeno 14 giorni** sulla data originariamente prevista, inoltrerà alla C.T.C. la richiesta indicando la data concordata del recupero, che dovrà essere programmata nei giorni indicati dalla Commissione Tecnica seguendo le direttive imposte dal regolamento. La nuova data non potrà per nessun motivo subire variazioni; solamente in caso di chiusura campo verrà applicato quanto previsto dall'Art.23.

La comunicazione dovrà avvenire tassativamente tramite mail.

N.B La C.T.C. si riserva la facoltà di accettare o rifiutare proposte di recupero incompatibili con le esigenze tecnico-organizzative della stessa e la risposta sarà ufficializzata tramite email.

Art. 22 bis – RICHIESTE DI SPOSTAMENTO ORARIO PER NECESSITÀ

La possibilità di accogliere eventuali richieste avanzate dalle Società di variare orario di inizio gara nonché campo di gioco, **nel rispetto della data stabilita**, saranno valutate dalla C.T.C..

Le variazioni di orario sono limitate a 30 minuti prima o dopo l'orario previsto da calendario, purché rientrino negli orari previsti all'art. 21.

La C.T.C. non prenderà in considerazione richieste comunicate telefonicamente.

Art. 23 – RINVIO PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

In caso di maltempo che comporti la chiusura dei campi comunali, la C.T.C. provvederà a comunicare alle società interessate la sospensione delle gare.

Non verranno accettate comunicazioni di chiusura campi dopo le ore 18, per le gare infrasettimanali o dopo le ore 10 per le gare del sabato; se non si potessero svolgere le gare dopo tale orario la Squadra prima nominata subirà la perdita sportiva a tavolino della gara senza ulteriori sanzioni.

Nelle 72 ore successive al rinvio verrà concessa la possibilità di ricalendalizzare la gara alla prima nominata in una data a sua scelta, nell'eventualità non venisse trovata una data la CTC provvederà in maniera autonoma alla ricollocazione della partita che dovrà essere recuperata all'interno della stessa fase di Campionato o di coppa ma prima dell'ultima giornata della stessa. Nel caso in cui una o entrambe le squadre non accettassero la data proposta la partita verrà data persa ad una o ad entrambe le squadre.

ATTENZIONE QUESTO TIPO DI RICHIESTA RINVIO RIENTRERA' NEL NUMERO MASSIMO DI 2 (DUE) PROPOSTO E ACCETTATO DALLE SOCIETA' IN FASE DI RIUNIONE.

UNA VOLTA UTILIZZATI ENTRAMBI GLI SLOT DI RINVIO NESSUN'ALTRA RICHIESTA VERRA' ACCETTATA PENA LA PERDITA SPORTIVA DELLA GARA.

Art. 23 Bis – RINVIO PER DECISIONI DEL D.G.

Nel caso che una gara non abbia avuto inizio o venga sospesa definitivamente a giudizio insindacabile del DG per avverse condizioni atmosferiche e/o mancanza illuminazione SOPRAGGIUNTE PRIMA O A GARA IN CORSO, la partita verrà ricalendarizzata d’ufficio con le modalità del rinvio gara pre-partita e non rientrerà negli slot di recupero delle società.

Art. 24 – MODALITA’ RECUPERO GARE RINVIATE

Per le partite rinviate la squadra prima nominata in accordo con la squadra avversaria dovrà comunicare alla CTC la data di recupero entro e non oltre 3 giorni dalla data di svolgimento della gara calendarizzata precedentemente.

Trascorso tale periodo la CTC calendarizzerà d’ufficio tale incontro, comunicando ora, luogo e data di svolgimento.

Si ricorda altresì che nel caso la suddetta gara non si dovesse disputare la società prima nominata subirà la sconfitta sportiva a tavolino.

Tale calendarizzazione non sarà contestabile e non sarà resa possibile l’applicazione dell’Art.22.

Facciamo presente che, come da Regolamento, tutte le gare devono essere recuperate entro e non oltre la penultima giornata di calendario.

Tutte le gare ricalendarizzate non potranno più essere spostate per nessun motivo

NORME PARTICOLARI: SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ATLETI

Art. 25

I tesserati Atleti incorsi in più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, in più gare, incorrono nella squalifica per 1 (una) gara al raggiungimento della quarta ammonizione.

Nei casi di recidiva si procede come segue:

- successiva squalifica per 1 (una) gara alla terza ammonizione;
- per le fasi play off e finali: squalifica per 1 (una) gara ogni due ammonizioni.

Art. 27

La Società responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito in maniera determinante sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione o prosecuzione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 3 o con il punteggio eventualmente conseguito dalla squadra avversaria, se a questa è più favorevole, accompagnata da eventuali ulteriori sanzioni.

Art. 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, si applicano le norme e i regolamenti contenuti nello **Statuto**, nelle **Norme per l’Attività Sportiva (NAS)** e nelle **Disposizioni regolamentari per le discipline sportive del Centro Sportivo Italiano**.

Fino alla pubblicazione dell’edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i **regolamenti tecnici della IFAB – FIGC** con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni, le precisazioni e le deroghe inserite nel presente documento.

La violazione di qualsiasi norma è disciplinata e sanzionata secondo il **Regolamento per la giustizia sportiva** del CSI.

Art. 29

Il Centro Sportivo Italiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, dirigenti e terzi, salvo quanto contemplato dalla parte assicurativa del tesserino C.S.I.

Art. 30

Le Società i cui tesserati si rendano responsabili di danni alle strutture sportive saranno chiamate a risponderne.

Art.31 – DAE

Ogni Società, quando è Prima Nominata, deve mettere a disposizione **un Defibrillatore (DAE)**.

Ogni Società, quando è Prima Nominata, deve mettere a disposizione **un addetto DAE**.

In caso mancasse l'addetto DAE, il servizio verrà fornito dal CSI e una quota pari a € 10,00 a partita sarà addebitata alla squadra Prima Nominata.

SI RICORDA ALLE SOCIETA' AFFILIATE CHE PER GLI ATLETI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI VIGE L'OBBLIGO DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.

Reclami ed Appelli

Reclamo (procedimento di Primo Grado)

A chi?	Alla Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
Chi lo può fare?	Società (per gare o sanzioni) Tesserato/Società (sanzioni ad atleti/dirigenti)
Chi lo può sottoscrivere?	Legale rappresentante o un suo delegato (la delega va annessa al reclamo)
Preannuncio di Reclamo	Da presentare a fine gara (dirigente accompagnatore o capitano in campo) o entro le ore 20 del giorno seguente*
Reclamo	Entro 3 giorni** dalla Gara va presentato alla CTG tramite: consegna diretta in Comitato (con rilascio di ricevuta da parte della segreteria); dalla mail presentata all'atto della affiliazione alla mail del Comitato; raccomandata al Comitato.
Nota:	Nel caso si tratti di reclamo avverso al risultato lo stesso andrà inviato anche alla controparte
Tassa Reclamo	€ 60,00 da versare alla segreteria del Comitato
Esito Reclamo	Pubblicato sul sito nella sezione Calcio/Giudice Unico e inviato alla mail della società dalla mail del comitato.

* Se il giorno seguente coincide con un festivo entro le ore 20 del primo giorno non festivo

** Se il terzo giorno coincide con un festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo.

Appello (procedimento di Secondo Grado) avverso decisione Primo Grado

A chi?	Alla Commissione Regionale Giudicante (CRG)
Chi lo può fare?	Società (per gare o sanzioni) Tesserato/Società (sanzioni ad atleti/dirigenti)
Chi lo può sottoscrivere?	Legale rappresentante o un suo delegato (la delega va annessa all'Appello)
Appello	Entro 3 giorni** dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale va presentato alla CRG tramite: consegna diretta al Comitato Territoriale di Appartenenza (con rilascio di ricevuta da parte della segreteria); dalla mail presentata all'atto della affiliazione alla mail del Comitato di Appartenenza; raccomandata al Comitato di appartenenza. Il Comitato di Appartenenza lo invierà alla mail della CRG.
	Nel caso si tratti di appello avverso al risultato, lo stesso andrà inviato anche alla controparte
Controparte	Entro 2 giorni** dalla ricezione dovrà far pervenire una memoria difensiva
Tassa Reclamo	€ 100,00 da versare alla segreteria del comitato di appartenenza
Esito Appello	Inviato dalla CRG alla mail del Comitato e da questi inviato alla mail della società.

** Se il terzo giorno coincide con un festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo.

Indirizzi utili:

CSI - Comitato Territoriale Bologna:

Via Marco Emilio Lepido 196/3 – 40132 Bologna

Mail: info@csibologna.it - Tel: 051405318